

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele

Stefan Sandrini

Martina Malfertheiner
Stefano Seppi

Oskar Malfertheiner
Massimo Moser

Andrea Tinti
Carla Kaufmann

Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:

51i

del:

2024-07-01

autore:

Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Bonus "Industria 4.0" e R&S: le comunicazioni preventive e consuntive per la fruizione

1 Introduzione

Come noto¹, ai fini della fruizione del credito d'imposta investimenti in **beni strumentali nuovi „industria 4.0“** e per attività di **R&S** é stato recentemente² introdotto la necessità di effettuare una comunicazione al MIT³.

Con Decreto⁴ era stato approvato il modello di comunicazione, disponibile in formato editabile sul **sito del GSE**. Ogni comunicazione doveva essere inizialmente trasmessa tramite PEC all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it⁵. **Dal 18.5.2024**, le comunicazioni devono essere inviate tramite l'apposita funzionalità **del portale GSE**⁶.

Le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta indicando i **codici tributo**⁷ e, come "anno di riferimento, **l'anno di completamento dell'investimento** agevolato riportato nella comunicazione stessa⁸. Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno **scartati**.

2 Investimenti interessati, moduli e tempistiche

2.1 Tipo di investimenti

Le comunicazioni in oggetto (richieste di compensazione) riguardano crediti di imposta (bonus):

- per investimenti in **beni strumentali nuovi**⁹ di cui all'**articolo 1**, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (quindi i beni materiali „industria 4.0“-strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui

1 Vedasi nostra circolare n. 38/2024

2 Art. 6 del DL 39/2024

3 Ministero delle Imprese e del Made in Italy

4 DM 24.4.2024 – Allegati 1 e 2

5 Comunicato GSE 29.4.2024 e 14.5.2024

6 Comunicato GSE 16.5.2024; FAQ GSE 17.6.2024

7 menzionati nella ris. Agenzia n. 19/2024; Si tratta in particolare dei codici tributo **6936 e 6937, 6938, 6939 e 6940**.

8 ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2024 n. 25

9 Vedasi anche la nostra circolare n. 90/2022

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

agli allegati A e B alla legge 11.12.2016 n. 232).

- per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S), innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'**articolo 1**, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160¹⁰.

2.2 I Moduli

I Moduli disponibili sono¹¹:

Modulo 1 – Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

Modulo 2 – Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

2.3 Tempistiche

La richiesta di compensazione va inviata, **usando lo stesso modulo**:

- sia in via **preventiva** che in via **consuntiva**, per gli investimenti che si intende effettuare **a partire dal 30 marzo 2024**¹²,
- esclusivamente in via **consuntiva**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024¹³.
- con riferimento agli **investimenti 2023** la compensabilità dei crediti maturati e **non ancora fruiti** è subordinata alla **comunicazione consuntiva**.

3 Modalità di trasmissione dei moduli

Dal 18.5.2024 è attiva una modalità semplificata per l'invio dei moduli (l'invio dei moduli tramite PEC non è più possibile), ossia tramite la registrazione nell'**Area Clienti** del sito Internet del GSE¹⁴ accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari".

¹⁰ ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

¹¹ https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/DD_modello_comunicazione_art_6_DL_29_marzo_2024.pdf

¹² Data di entrata in vigore del DL 39/2024

¹³ giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024

¹⁴ <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-semplificata-la-modalita-per-richiedere-la-compensazione-dei-crediti-d-imposta>

Poi selezionare la tipologia di investimento, ossia:

- investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Come precisato dal GSE:

- sui modelli va apposta la **firma elettronica qualificata** del rappresentante legale / uno dei rappresentanti legali¹⁵;
- quale “Periodo di realizzazione degli investimenti” va riportata, quale data iniziale quella del primo impegno giuridicamente vincolante¹⁶ che rende gli investimenti irreversibili e quale data finale quella (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti;
- nei campi del modello, per i numeri decimali, va inserito un punto e non una virgola.

A termine della procedura tramite portale è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio, cliccando sul tasto „carica ricevuta SIAD“.

Per approfondire le modalità di compilazione ed invio della documentazione è disponibile la Guida all'utilizzo del Portale Transizione 4.0.

Il GSE effettua esclusivamente verifiche di natura formale, provvedendo poi all'invio periodico dei dati alle Amministrazioni competenti (Agenzia Entrate), che procederanno con le azioni di carattere valutativo e/o fiscale.

NB: I moduli già inviati via PEC (fino al 17.5.2024) non devono essere trasmessi nuovamente tramite portale.

4 Problemi non ancora risolti

4.1 Investimenti „effettuati“ dal 30.3.2024 ma „ordinati“ prima

Si attende una urgente conferma dall'Agenzia delle Entrate circa l'assenza di obbligo della comunicazione ex ante (ma solo di quella ex post) per gli investimenti che sono „effettuati“¹⁷ dal 30 marzo 2024, ma per i quali c'era un ordine in data antecedente¹⁸.

4.2 Sospensione di 30 giorni

L'Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata sul proprio sito Internet¹⁹, ha precisato di aver introdotto, dalla scadenza del 17 giugno 2024, un meccanismo che **sospende per 30 giorni** il rilascio delle **quietanze telematiche per i modelli F24** nei quali sono esposti in compensazione i codici tributo relativi ai crediti „transizione 4.0“. Si tratta in particolare dei codici tributo 6936 e 6937 con anno di riferimento 2023 o 2024²⁰ e dei codici 6938, 6939 e 6940, anno 2024.

Tale scelta è stata motivata dall'Agenzia con i tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia. Nel citato periodo di 30 giorni l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita. Ad esito del controllo, l'Agenzia sblocca la delega F24 mantenendo la data del versamento;

¹⁵ Il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (<https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>)

¹⁶ Ovvero qualsiasi impegno che renda irreversibile l'investimento stesso.

¹⁷ ex articolo 109 Tuir

¹⁸ Il Dm 24 aprile 2024 del MIMIT infatti, da un lato richiede la comunicazione ex ante per gli investimenti che «si intendono effettuare» dal 30 marzo e dall'altro la esclude espressamente soltanto per gli investimenti «effettuati»

¹⁹ FAQ Agenzia Entrate 19.6.2024

²⁰ intendendosi quello di completamento dell'investimento: vedasi risoluzione Agenzia Entrate 25/E/2024

qualora invece manchino riscontri positivi nei 30 giorni, il modello viene scartato e il versamento si considera omesso, con le conseguenti sanzioni.

A nostro avviso in un'epoca di telematica e di stimolo agli investimenti 4.0 dei contribuenti, non è ipotizzabile che si debbano attendere 30 giorni dopo la presentazione del modello F24 per sapere se il fisco ha ricevuto dal Gse l'informazione sulle comunicazioni inviate.

Raccomandiamo comunque di trasmettere gli F24, con compensazioni dei citati crediti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza relativa, per poter reagire a un eventuale scarot degli F24 con le compensazioni in questione (evitando così di incorrere nelle sanzioni amministrative).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

